

## AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI/AREE COMUNALI

### Art.1 Oggetto

Il presente incarico disciplina:

- a) il servizio di ronda notturna da svolgersi, a cura di Istituto di Vigilanza Privata, a tutela degli edifici/aree comunali di seguito indicati:
- SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – Piazza Cavour 2
  - PALAZZO CROVA – LATO VIA CROVA E LATO VIA PIO CORSI
  - PARCHEGGIO CUSTODITO AUTOMEZZI DI Via Fitteria

Sarà possibile, a seguito di nuove esigenze di sicurezza relative anche a sedi non specificate nel presente disciplinare, ampliare detto servizio.

Il servizio ha lo scopo di assicurare una idonea copertura di vigilanza e sicurezza al fine di prevenire attività criminose di furto e vandalismo a danno di strutture ed edifici.

Per ognuna delle strutture indicate al precedente punto dovrà essere effettuato n.2 (due) passaggi nella fascia oraria compresa fra le ore 22.00 e le ore 5.00;

L'inizio del servizio decorre dalla sottoscrizione del relativo contratto.

Il servizio dovrà essere svolto dall'istituto con proprio personale e automezzi, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Il servizio di ronda ispettiva dovrà essere assicurato esclusivamente da Guardie Particolari Giurate e consisterà principalmente nell'effettuare ispezioni nelle aree da vigilare e delle strutture in esse presenti, per segnalare eventuali situazioni anomale ed intervenire in caso di necessità.

Spesa prevista annua € 2.150,00 oltre iva.

b) il servizio di

- CHIUSURA SERVIZI PUBBLICI DI PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA XX SETTEMBRE E PIAZZA MARCONI
- CHIUSURA GIARDINI DI PIAZZA MARCONI

Spesa prevista annua € 2.275,00 oltre iva

c) servizio di vigilanza in occasione manifestazione "Monferrato in tavola" impiego di n. 2 unità dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per n. 2 giorni; in occasione della manifestazione "Nizza è Barbera" impiego di n. 2 unità dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per n. 1 giorni, in occasione della manifestazione "Nizza è Sport" impiego n. 1 unità dalle ore 20.00 alle ore 8,00 ed in occasione della manifestazione "Bue grasso" impiego di n. 1 unità dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per n. 1 giorni;

Spesa prevista € 1.870,00 oltre iva

### Art. 2 Durata del contratto

La durata dell'incarico è di anni 2 (due) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

### Art.3 Variazioni contrattuali

Le prestazioni oggetto del contratto potranno essere aumentate o diminuite fino a concorrenza del quinto del prezzo di aggiudicazione dell'appalto. Le modifiche avverranno alle stesse condizioni e potranno riguardare anche l'installazione di apparecchiature di video – sorveglianza.

Lo spostamento di sede degli immobili sottoposti a vigilanza nell'ambito del territorio cittadino non costituisce variazione di contratto.

#### **Art.4 Oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri concernenti il personale e le attrezzature.

#### **Art.5 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore**

La ditta incaricata è responsabile verso l'Amministrazione della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'opera dei propri dipendenti.

La società si obbliga altresì ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti e gli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità per tutto quanto previsto dal presente articolo per l'Amministrazione comunale.

La società si obbliga, ancora, ad applicare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori introdotte dalla legge 626/94, con l'indicazione del Responsabile della sicurezza.

La società è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui sopra ed in caso di violazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze accertate o ad essa comunicate dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione appaltante sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento e potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni, né ha alcun titolo al risarcimento dei danni.

L'impresa, inoltre, avrà ad esclusivo suo onere di risarcire alla stazione appaltante i danni che dovessero essere causati nello svolgimento del servizio medesimo e si assume sopra di sé la piena responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione dell'appalto.

Per quanto sopra, esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto e si obbliga a sollevarla da ogni azione o molestia, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venir proposta contro di essa.

L'amministrazione rimane estranea sempre, anche in caso di premessa cessione di crediti, ad ogni vertenza che possa sorgere tra l'Impresa ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

E' fatto obbligo all'Impresa di comunicare tempestivamente, e comunque entro la mattinata seguente, al responsabile della struttura interessata qualsiasi anomalia riscontrata nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, etc.) e di relazionare per iscritto sull'accaduto.

L'appaltatore risponderà del danneggiamento dei beni immobili oggetto dell'attività di vigilanza che sia imputabile a negligenza, imperizia, incapacità o, comunque, inosservanza di norme, regole, disciplina, nonché dei requisiti minimi di effettuazione del servizio previsti dal presente disciplinare.

A copertura dei rischi di cui al precedente capoverso l'impresa affidataria del servizio dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa per un massimale non inferiore ad Euro 2.500.00 e presentarne copia al momento dell'inizio del servizio.

#### **Art.6 Pagamenti**

I pagamenti verranno effettuati in rate trimestrali posticipate entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica e dopo aver acquisito la certificazione di regolarità contributiva INPS (DURC).

Il corrispettivo potrà essere soggetto a diminuzione o aumento in relazione alle minori o maggiori prestazioni che dovessero essere effettuate, giusta quanto previsto dal precedente art.3.

La variazione del corrispettivo sarà operata sulla base delle tariffe di legalità approvate con decreto prefettizio e vigenti alla data di aggiudicazione del servizio, ridotte della percentuale di ribasso offerto.

La liquidazione del corrispettivo avverrà senza ulteriore atto deliberativo, previa determinazione dirigenziale ai sensi dell'art.23 del vigente Regolamento di Contabilità.

#### **Art.7 Penali**

Le trasgressioni alle prescrizioni del presente disciplinare, la negligenza nell'esecuzione del servizio, le deficienze d'organizzazione, segnalati dal responsabile della struttura sottoposta a vigilanza o rilevati autonomamente dal Comando di Polizia Urbana, determineranno l'applicazione

di una pena pecuniaria di Euro 250,00 per ogni inadempienza rilevata, salvo il risarcimento per eventuali danni subiti.

Le trasgressioni saranno contestate a mezzo lettera raccomandata A.R. del responsabile del servizio all'Impresa.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso sarà corrisposto all'Impresa il prezzo contrattuale per il servizio effettivamente prestato fino al giorno della risoluzione previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'amministrazione sarà costretta a sostenere dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa dell'impresa inadempiente.

#### **Art.8 Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata del contratto nei seguenti casi:

- a) sostanziali violazioni degli obblighi assunti con la stipula del contratto;
- b) subappalto del servizio ad altra impresa;
- c) cessione dell'Impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- d) impossibilità di eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili all'Impresa, secondo il disposto dell'art.1672 cod. civ;
- e) ripetuta e documentata negligenza nell'espletamento del servizio.

Nelle richiamate fattispecie l'Amministrazione risolverà il contratto a seguito di comunicazione scritta all'Impresa con il conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art.9 fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti.

L'Amministrazione, inoltre, potrà far eseguire in danno dell'Impresa inadempiente l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra Società di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, che verranno prelevate da eventuali crediti e dal citato deposito cauzionale prestato, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art.9 Deposito cauzionale**

L'Impresa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa dell'inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, fatti salvi i maggiori danni, l'Impresa è tenuta a prestare idonea cauzione definitiva nella misura del 10% dell'ammontare del contratto, al netto dell'IVA. Entro 10 giorni dalla data di inizio del servizio, mediante consegna di uno dei seguenti titoli:

- a) quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'Ente, comprovante l'avvenuto versamento dell'importo richiesto;
- b) assegno circolare intestato all'Ente;
- c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, riportante l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro il 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

L'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione definitiva di cui l'Ente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato una volta scaduto il contratto, fino alla definizione di ogni eventuale eccezione o controversia.

**Art.10 Recesso**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in ogni caso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno un mese da notificarsi all'Impresa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art.11 Divieto di cessione e subappalto**

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione "ipso iure" del rapporto e l'incameramento a titolo di penale del deposito cauzionale costituito a garanzia del buon espletamento del servizio, salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

**Art.12 Operatività delle clausole**

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.

**Art.13 Elezione di domicilio**

Per l'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario si impegna ad eleggere e comunicare, prima della stipula del contratto, il proprio domicilio nella Città di Nizza Monferrato.

Presso tale domicilio l'amministrazione invierà o notificherà ogni eventuale comunicazione, atto giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto di lavoro.

**Art.14 Spese contrattuali**

Saranno a carico dell'Impresa affidataria le spese di bollo degli atti contrattuali e di registrazione degli stessi.

**Art.15 Controversie**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente disciplinare, e che non sia risolta mediante amichevole composizione tra le parti, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

Le parti si riservano, con eventuali e futuri atti di compromesso, la possibilità di deferire di comune accordo una o più controversie ad un Collegio arbitrale composto secondo le norme del codice di procedura civile.